

Legge regionale 10 novembre 2017 , n. 37 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disposizioni urgenti in materia di programmazione e contabilità.

Art. 6

(Trasporti e diritto alla mobilità)

1. Alla legge regionale 21 luglio 2017, n. 29 (Misure per lo sviluppo del sistema territoriale regionale nonché interventi di semplificazione dell'ordinamento regionale nelle materie dell'edilizia e infrastrutture, portualità regionale e trasporti, urbanistica e lavori pubblici, paesaggio e biodiversità), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'articolo 11 le parole << senza oneri>> sono sostituite dalle seguenti: << senza costi tariffari di competenza regionale>>;

b) nella rubrica dell'articolo 12 le parole << di motorizzazione civile>> sono sostituite dalle seguenti: << di collaudo>>;

c) al comma 1 dell'articolo 12 le parole << di motorizzazione civile>> sono sostituite dalle seguenti: << di collaudo>>.

2.

(ABROGATO)

(1)

3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 sono introdotte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 di cui all'allegata Tabella F.

Note:

1 Comma 2 abrogato da art. 2, comma 1, lettera c), L. R. 9/2022